

TITOLO V

AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

(ex art. 46 Legge 6 agosto 2008 n° 133)

ART. 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n° 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, così come modificati dalla L. 133 del 06.08.2008, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.

ART. 2 – Programma annuale

1. L'Assemblea Consortile approva, ogni anno, in sede di Bilancio di Previsione, il programma degli incarichi, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La deliberazione dell'Assemblea Consortile di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in attuazione dell'apposito programma adottato dall'Assemblea Consortile salvo quelli aventi natura occasionale.

ART. 3 – Limiti di spesa

1. La spesa per il conferimento degli incarichi è fissata ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2.
3. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto ai sensi del successivo art. 4, comma 3, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa.
4. Non rientrano nei limiti di spesa, né di programmazione di cui ai commi precedenti, tutti quegli incarichi che trovano totale finanziamento con fondi di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 4 – Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Dirigente competente o dal Responsabile del servizio interessato all'incarico in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e



determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

- 2. I provvedimenti di incarico devono attestare la sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente lett. a, b, c e deve contenere le indicazioni di cui al punto precedente lett. d).
- 3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00= euro al netto dell'IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00= euro, al netto dell'IVA, e 206.000,00= euro, al netto dell'IVA, previa consultazione di almeno 5 operatori.
Per incarichi inferiori a 20.000,00= euro, al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.
- 4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza

ART. 5 – Pubblicità degli incarichi

- 1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- 2. Entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno, si procederà a pubblicare un avviso di pre-informazione degli incarichi che si intendono conferire nel corso dell'anno, di cui si darà pubblicità all'albo pretorio e sul sito del C.I.S.A. 12
- 3. Per gli incarichi non ricompresi in quelli di cui al punto 2) si provvederà in corso d'anno con apposito bando da pubblicarsi coi criteri di cui al punto 2).
- 4. In deroga a quanto previsto sopra, è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa nei seguenti casi:
 - quando a seguito della procedura comparativa non sia stata presentata alcuna candidatura;
 - quando l'estrema urgenza, dovuta alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa;
 - quando l'affidamento può avvenire su base fiduciaria: quando l'incarico ha ad oggetto una sola azione o prestazione, di importo complessivamente inferiore a 5.000,00 euro; l'atto di affidamento deve in ogni caso motivare, la scelta dell'incaricato, evidenziando le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.
 - quando gli incarichi sono affidati per sviluppare/completare progetti/programmi già avviati, per cui è funzionale che il completamento venga affidato all'esperto che aveva curato il progetto iniziale;
- 5. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web, del C.I.S.A. 12.



ART. 6 – Controlli dell'Organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000,00= euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della L. 24.12.2007 n° 244 (L. finanziaria 2008).

ART. 7 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs 163/2006, come modificato dal D. Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n° 311/2004;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.

